



COMUNE DI TRENTO

Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili

Ufficio Cultura e turismo

via delle Orfane n. 13 | 38122 Trento
tel. 0461 884287 | fax 0461 884386
servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì 8³⁰-12⁰⁰

Allegato 1

CAPITOLATO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI:

**NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DI PROIETTORI E
REALIZZAZIONE DEI RELATIVI VETRINI MILLIMETRICI PER PHOTOMAPPING PER
L'EDIZIONE 2021/2022 DI "TRENTO CITTÀ DEL NATALE" A TRENTO – CIG 8873058718**

PREMESSA

PARTE I – CAPITOLATO GENERALE

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Ammontare dell'appalto e corrispettivo
- Art. 3 – Descrizione del servizio
- Art. 4 – Prestazioni richieste
- Art. 5 – Validità dei prezzi
- Art. 6 – Cauzione definitiva
- Art. 7 – Subappalto
- Art. 8 – Tempo utile per l'ultimazione del servizio
- Art. 9 – Penale per il ritardo nell'ultimazione del servizio
- Art. 10 – Pagamenti
- Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 12 – Certificato di regolare esecuzione del servizio
- Art. 13 – Obblighi dell'appaltatore
- Art. 14 – Recesso
- Art. 15 – Risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore
- Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione di crediti derivanti dal contratto
- Art. 17 – Fallimento e risoluzione del contratto
- Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
- Art. 19 – Definizione delle controversie e foro competente
- Art. 20 – Comportamenti dell'appaltatore
- Art. 21 – Disposizioni normative
- Art. 22 – Spese contrattuali
- Art. 23 - Tutela della privacy

PARTE II – CAPITOLATO SPECIALE DEL SERVIZIO

- Art. 24 – Prestazioni richieste e luoghi di esecuzione
- Art. 25 – Livelli di servizio: caratteristiche estetiche degli allestimenti
- Art. 26 – Livelli di servizio: caratteristiche tecniche del servizio e sicurezza degli allestimenti
- Art. 27 – Altri oneri e obblighi dell'appaltatore
- Art. 28 – Manutenzione e assistenza
- Art. 29 – Assicurazione per danni e responsabilità civile
- Art. 30 – Oneri del Comune
- Art. 31 – Controlli sull'esecuzione del contratto



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

COMUNE DI TRENTO



COMUNE DI TRENTO

**Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili**
Ufficio Cultura e turismo

via delle Orfane n. 13 | 38122 Trento
tel. 0461 884287 | fax 0461 884386
servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì 8³⁰-12⁰⁰

Art. 32 – Termine per la stipula del contratto

Art. 33 – Penali

Art. 34 – Elenco delle vie e dei luoghi da allestire



PREMESSA

Il presente capitolato, gli atti allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, così come i chiarimenti e le rettifiche inviati dal Servizio di merito nel corso della procedura di gara e l'Offerta tecnica presentata dall'operatore economico in sede di gara.

PARTE I: CAPITOLATO GENERALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio come dettagliatamente indicato nella parte II del Capitolato speciale d'appalto e in sintesi all'art. 3.

2. Nel corso dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante per qualsiasi motivo può chiedere e l'appaltatore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione sull'ammontare dell'intero servizio fino a un quinto, senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di indennizzi di sorta da parte dell'appaltatore, né per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. La variazione avviene comunque con le modalità indicate dall'art. 52 Regolamento comunale dei contratti del Comune di Trento e dalla normativa provinciale (L.P. 23/1990 e s.m.) e statale, in materia.

In caso di riduzione, il corrispettivo è rideterminato proporzionalmente a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Null'altro è dovuto a qualsiasi titolo in caso di riduzione del servizio.

In caso di ampliamento dei servizi già previsti o di aggiunta di nuovi, l'Amministrazione comunale integra il corrispettivo, previa individuazione dei servizi che dovranno essere eseguiti con una valutazione economica condivisa.

3. L'appalto non è suddiviso in lotti in ragione dell'esigenza di disporre di un unico interlocutore in fase di allestimento e posizionamento dei proiettori, tenendo conto dei vincoli strutturali e delle esigenze tecniche connesse alla proiezione, nonché in fase di risoluzione delle problematiche connesse a malfunzionamenti e riparazioni di guasti, nonché per garantire la sostenibilità economica dell'affidamento, tenuto in particolare conto delle economie di scala nelle attività di montaggio, calibratura e smontaggio dei proiettori.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO

1. L'importo complessivo a base d'asta del servizio ammonta a euro 82.000,00.= oneri sicurezza compresi, IVA esclusa, corrispondenti ad euro 100.040,00 IVA 22% inclusa.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto alle condizioni stabilite dal capitolato speciale e dall'offerta tecnica presentata. Pertanto, nessun compenso è dovuto per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di noleggio, installazione, smontaggio e manutenzione di nr. 55 proiettori e realizzazione dei relativi vetrini millimetrici per photomapping su palazzi o situazioni cittadine nell'edizione 2021/2022 di "Trento Città del Natale" a Trento, secondo le specifiche meglio descritte nella parte II del presente capitolato.

Le immagini da replicare sui vetrini millimetrici saranno fornite dal light show designer incaricato



dal comune della realizzazione del progetto artistico di photomapping per la valorizzazione degli edifici e dei monumenti del centro storico cittadino, di cui al presente capitolato d'appalto. Il progetto che sarà realizzato dal designer prevede la realizzazione di fotografie ad alta definizione degli edifici coinvolti nel punto previsto dell'installazione dei proiettori, da concordare con la ditta aggiudicataria, con realizzazione di render luminosi che ne valorizzino le specificità architettoniche.

All'impresa aggiudicataria del presente appalto viene richiesto di:

- individuare le soluzioni tecniche ed allestitivo più confacenti alle esigenze di illuminazione artistica dei palazzi coinvolti dal progetto, specificando tipologia di supporti impiegabili, altezze e punti di posizionamento dei proiettori, precauzioni da adottare per l'installazione in sicurezza di proiettori e supporti, nel rispetto dei vincoli e delle indicazioni fornite nel documento "Palazzi coinvolti e indicazioni tecniche per proiezione", che allegato al presente capitolato ne forma parte integrante ed essenziale. Nel citato documento sono in particolare indicati gli edifici coinvolti, il numero indicativo di proiettori da posizionare per l'illuminazione dell'edificio e le indicazioni generali cui attenersi nella ricerca delle soluzioni allestitivo. La proposta di allestimento deve essere dettagliata in sede di gara e sarà oggetto di valutazione da parte della commissione tecnica;
- provvedere, d'intesa con il light show designer incaricato dall'amministrazione comunale, all'installazione, calibratura, smontaggio e manutenzione dei proiettori nei luoghi concordati e nei tempi indicati nell'offerta;
- assicurare il servizio di manutenzione e pronto intervento in caso di guasti e/o malfunzionamento, nel rispetto delle tempistiche di intervento declinate in sede di offerta, tenendo conto che le stesse non potranno in ogni caso eccedere le 24 h dalla richiesta, che sarà inviata via mail e/o telefono al numero di reperibilità indicato dall'aggiudicatario.

Stante la delicatezza e complessità del progetto, che richiede precisione millimetrica nella realizzazione dei render e dei vetrini, all'impresa aggiudicataria del presente capitolato sarà chiesto di operare in stretto raccordo con il light show designer incaricato dall'amministrazione comunale, anche al fine di eventualmente raccordare ed aggiustare i punti di posizionamento programmato dei proiettori in funzione delle specifiche tecniche necessarie ad una buona riuscita del progetto luminoso e compatibilmente con le condizioni logistico-strutturali del luogo.

Il Servizio dovrà essere svolto a regola d'arte secondo quanto proposto nell'offerta tecnica ed in coerenza con le indicazioni e le specifiche fornite dall'amministrazione comunale all'interno della documentazione, che allegata al presente capitolato, ne forma parte integrante ed essenziale.

ART. 4 - PRESTAZIONI RICHIESTE

1. Nel prezzo offerto sono comprese tutte le prestazioni necessarie all'esecuzione del contratto e per garantire in modo continuativo la proiezione, fatto salvo solo quanto espressamente indicato nel "capitolato speciale parte II".
2. L'appaltatore dovrà rispettare i livelli di servizio e di prestazione indicati nel capitolato speciale parte II.

ART. 5 - VALIDITÀ DEI PREZZI

1. Il prezzo offerto dall'appaltatore è il risultato di calcoli di sua convenienza, tenuto conto di tutti gli obblighi e oneri posti a carico dell'appaltatore, nonché dei relativi rischi. Esso è quindi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e l'appaltatore non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.



2. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore, prima della stipulazione del contratto, è obbligato a costituire una cauzione definitiva, nelle forme previste dagli atti di gara e nel rispetto dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 31 L.P. 2/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la cauzione da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. L'importo viene ridotto del 50% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, nonché raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti unicamente dalle predette tipologie di imprese.

3. A tal fine l'Impresa deve allegare alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione definitiva le certificazioni richieste per l'ottenimento delle riduzioni indicate (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.).

4. Tale cauzione è presentata a titolo di garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'appaltatore, del pagamento di ogni addebito a carico dello stesso in conseguenza della stipulazione del contratto o della sua esecuzione e risoluzione.

5. La costituzione della suddetta cauzione definitiva può avvenire tramite cauzione o tramite fidejussione. In quest'ultimo caso essa avviene mediante fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fidejussoria. In tali casi le stesse devono essere redatte secondo le modalità specificate nell'allegato al presente disciplinare "Modalità di costituzione della cauzione definitiva" - Allegato n. 7 della RDO.

6. Non sono accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della stazione appaltante.

7. A norma dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la mancata costituzione della presente cauzione entro il termine indicato determina la decadenza dell'affidamento da parte del soggetto appaltante che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 7 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 s.m. il subappalto è ammesso per:

- il servizio di manutenzione dei proiettori e delle relative strutture durante il periodo di illuminazione
- il servizio di smontaggio delle strutture di supporto dei proiettori
- il parziale noleggio dei proiettori

3. Ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016, qualora l'operatore economico intenda, in caso di



aggiudicazione, affidare in subappalto parte del servizio oggetto della gara, deve dichiarare le parti delle prestazioni che intende subappaltare. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti mancante o irregolare.

4. L'appaltatore rimane comunque l'unico responsabile del corretto svolgimento del servizio.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. 2/2016, l'appaltatore che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'Amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare, in conformità a quanto dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi.

6. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanziate.

7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

ART. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

1. Le operazioni di allestimento dovranno essere ultimate entro il 19 novembre 2021, in tempo per consentire lo svolgimento della cerimonia di inaugurazione programmata per il giorno 20 novembre. La manutenzione dovrà essere costante per tutto il periodo di illuminazione, dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022, e lo smontaggio dovrà essere concluso entro il 31 gennaio 2022.

2. È onere dell'appaltatore comunicare al responsabile del procedimento l'avvenuta ultimazione del servizio nonché degli eventuali interventi di manutenzioni effettuati ai sensi del presente capitolato; il RUP procede entro cinque giorni dalla predetta comunicazione alle eventuali contestazioni, in contraddittorio con l'appaltatore e, in caso di esito negativo, determina nel certificato di ultimazione del servizio l'ammontare delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

ART. 9 - PENALE PER IL RITARDO NELL'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

1. Le penali per il ritardo nell'avvio e/o nell'ultimazione del servizio, in conformità di quanto previsto dall'art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non possono superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale (art. 113bis comma 2 del D.Lgs. 50/16); è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

2. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

3. Nel caso di superamento del termine contrattuale, fatta salva comunque la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, all'appaltatore può essere assegnato un termine per l'esecuzione dei servizi, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.



4. Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, anche in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del RUP, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione del servizio.

5. Si rinvia per disciplina di dettaglio delle penali alla parte II – Capitolato speciale del servizio.

ART. 10 - PAGAMENTI

1. Il pagamento avverrà, su presentazione di regolare fattura elettronica contenente i seguenti dati:

- Codice univoco ufficio: DICLGP;
- CIG (Codice Identificativo di Gara): 8873058718
- conto corrente dedicato (Codice IBAN)

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile (art. 30 co. 5 D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.).

3. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, verranno disposti su presentazione di regolare fattura commerciale (da emettersi dopo l'avvenuta emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del funzionario competente). In ogni caso il pagamento non potrà avvenire oltre il 50° giorno dalla data di presentazione della fattura, salvo cause non imputabili alla stazione appaltante.

4. Il pagamento avverrà in due rate pari al 50% dell'importo contrattuale, di cui la prima successivamente al 21 novembre 2021, ad allestimento completato, qualora riscontrato regolare, e la seconda al termine del completo e regolare disallestimento, con le modalità di cui ai precedenti commi, previa rimozione di eventuali danni cagionati dall'allestimento e conseguente emissione del certificato di regolare esecuzione.

5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

6. In caso di riunione temporanea di imprese, le singole imprese dell'associazione temporanea emetteranno fatture separate. A ciascuna impresa verrà liquidato direttamente il compenso corrispondente alle prestazioni effettivamente eseguite, con l'obbligo, che le fatture delle imprese mandanti debbano essere sempre controfirmate dall'impresa capogruppo per accettazione.

ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. ed ii.

2. A mente dell'articolo 3 2. comma 9-bis della medesima L. 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di



risoluzione del presente contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. 136/2010, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

3. In ossequio alla normativa citata, la stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.

4. Il CIG - Codice Identificativo Gara - indicato in oggetto, deve essere citato in qualsiasi pagamento relativo al presente documento.

ART. 12 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto. Il certificato di regolarità è rilasciato entro 30 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, fatte salve eventuali sospensioni del termine in caso di contestazioni, previo accertamento che le prestazioni sono state eseguite nei tempi stabiliti, a regola d'arte ed in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e eventualmente nelle condizioni migliorative offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

2. All'esito positivo della verifica il RUP dispone il pagamento, ai sensi del presente capitolato.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. E' obbligo dell'appaltatore la messa a disposizione di tutto il personale, le attrezzature e quant'altro necessario all'esecuzione del contratto. Riguardo al personale, l'Impresa si impegna ad avvalersi di personale abilitato e/o adeguatamente addestrato rispetto al servizio da eseguire e formato rispetto all'uso di eventuali piattaforme aeree che dovessero essere impiegate.

2. E' obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza del servizio.

3. L'appaltatore inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine ai servizi.

4. L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

5. Nell'esecuzione dell'appalto l'appaltatore garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice (art. 30 co. 3 del D.Lgs. 50/16).

6. Al personale impiegato nei servizi oggetto di appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto (art. 30



co. 4 D.Lgs. 50/16).

7. L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 5, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.

8. Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 5, l'appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all'interno del cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.

9. Si rinvia, per gli ulteriori oneri a carico dell'appaltatore in materia di sicurezza degli allestimenti, a quanto indicato nella parte II del presente capitolato.

ART. 14 - RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE

1. Il contratto si risolve nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli artt. 108 D.Lgs. 50/2016 e 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Si risolve inoltre per i seguenti motivi:

- a) qualora l'appaltatore violi anche uno solo degli obblighi previsti dal Codice di comportamento;
- b) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- c) qualora siano promosse contro l'Amministrazione da parte di terzi azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;
- d) ove l'importo delle penali applicate a norma del presente schema di contratto superi il 10% dell'importo contrattuale netto;
- e) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- f) ingiustificata sospensione del servizio;
- g) subappalto non autorizzato;
- h) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- i) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- l) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione della stazione appaltante;
- m) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- n) negli altri casi previsti dal presente capitolato o dalla lettera di invito.

3. Con la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo. L'affidamento a terzi è comunicato all'appaltatore inadempiente. All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 108 co. 2 D.Lgs. 50/16).

4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora risulti che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta ovvero della stipula, non era in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione oppure per la violazione del Codice



di comportamento.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12 della L.P. 2/2016.

ART. 17 - FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto ai sensi della normativa vigente ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara.
2. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. (A norma dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016).

ART. 18 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

L'Amministrazione comunale, durante l'esecuzione del contratto, può ordinare, mediante atto di sottomissione ex art. 29 LP 19 luglio 1990, n. 23, un aumento massimo o una diminuzione massima del 20% delle prestazioni. Eventuali variazioni eccedenti tale limite saranno per contro disposte mediante stipulazione di un atto aggiuntivo. In ogni caso, la variazione avverrà nel rispetto delle modalità indicate dall'art. 52 Regolamento comunale dei contratti del Comune di Trento e dalla normativa provinciale e statale applicabile in materia, con specifico riguardo a quanto disposto dall'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 in tema di condizioni di legittimità delle modifiche contrattuali.

Ai fini dell'art. 27 comma 2 lett. a) LP 2/2016 il presente contratto può essere in particolare modificato, mediante aumento o diminuzione delle prestazioni dedotte in gara, al ricorrere delle seguenti circostanze:

- necessità di disporre la sostituzione o l'eliminazione di alcuni edifici posti a base di gara, con eventuale variazione del numero di proiettori richiesti, al ricorrere di cause, nessuna esclusa, non dipendenti in via esclusiva dalla volontà dell'amministrazione che non consentono l'esecuzione del servizio come originariamente ipotizzato (a titolo esemplificativo e non esaustivo possono rientrare in tale circostanza l'insorgenza di vincoli e/o prescrizione da parte di soggetti terzi, sopravvenute valutazioni di compatibilità dell'installazione con disposizioni normative in materia di sicurezza, polizia urbana e circolazione stradale, calamità naturali e/o altre condizioni ambientali che incidano sulle condizioni di sicurezza dell'allestimento e similari);
- necessità di estendere la proiezione su nuovi edifici non originariamente contemplati, ovvero di sostituire alcuni edifici coinvolti, con eventuale variazione del numero di proiettori coinvolti, in risposta a preminenti esigenze di interesse pubblico connesse all'ottimale esecuzione della manifestazione, sempre che la modifica sia tecnicamente realizzabile da parte dell'aggiudicatario, tenuto conto del livello di complessità e delle tempistiche di realizzazione;
- necessità di variare i punti di collocazione dei proiettori, rispetto all'offerta formulata in sede di gara, qualora necessario per un'ottimale resa della proiezione e/o per il rispetto di vincoli, norme o indicazioni provenienti da altre pubbliche amministrazioni e/o per



esigenze di natura logistica connesse anche al posizionamento degli allacci.

ART. 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sono decise preliminarmente in via amministrativa fra l'Amministrazione comunale e l'appaltatore. Qualora le parti non raggiungano un accordo per risolvere le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, la decisione viene demandata all'Autorità Giudiziaria e il foro competente è quello di Trento.

ART. 20 - COMPORTAMENTI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022", adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20.01.2020, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Trento, che si hanno qui per interamente riportati, per quanto applicabili.

3. Analogamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 129 di data 4 giugno 2013, e dell'art. 1, comma 1 del "Codice di comportamento del personale del Comune di Trento", adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 28.12.2016, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Trento, l'appaltatore, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, che si hanno qui per interamente riportati, per quanto applicabili.

4. Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'appaltatore attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Trento, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

5. L'appaltatore garantisce per sé e per tutti suoi subappaltatori e sub affidatari la piena osservanza delle norme ed obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa provinciali, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencati nell'allegato X del Codice (art. 30 co. 3 del D.Lgs. 50/16).

ART. 21 – DISPOSIZIONI NORMATIVE

Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'onere, l'appaltatore è soggetto all'osservanza della L.P. n. 23/1990, della L.P. 2/2016, della L.P. 2/2020, della L.P. 3/2020, della L.P. 6/2020 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli appalti) e del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (Regolamento del Codice), del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 169 del 3/11/1994 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 30/5/2020, nonché di ogni altra disposizione in materia.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

1. E' a carico dell'aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, l'assolvimento dell'imposta di bollo relativamente all'offerta tecnica ed economica, presentate in sede di offerta, come indicato all'art. 11 della RDO.



Art. 23 - TUTELA DELLA PRIVACY (art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679)

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trento (email: segreteria_generale@comune.trento.it, sito web: <http://comune.trento.it>);
- Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email: servizioRPD@comunitrentini.it; sito web: <http://www.comunitrentini.it>);
- i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: gestione amministrativa del rapporto, elaborazione e predisposizione della documentazione atta ed adempiere agli obblighi contrattuali e di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Trento per finalità statistiche;
- la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;
- il trattamento riguarda anche dati relativi a condanne penali e reati ai sensi di quanto disposto dalla normativa attualmente in vigore in materia di gestione dei contratti pubblici (art. 80 D.Lgs. 50/2016);
- i dati vengono trattati con sistemi informatici e manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale. Non fornire i dati comporta l'inosservanza di obblighi di legge e impedisce al Comune di Trento di dar corso al rapporto contrattuale medesimo;
- i dati possono essere comunicati ad Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso e, qualora necessario, al Tesoriere comunale, ai fini dell'effettuazione delle operazioni di pagamento inerenti la gestione del rapporto contrattuale;
- i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili;
- i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico perseguita e comunque a termini di legge.

I diritti dell'interessato sono:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.



PARTE II: CAPITOLATO SPECIALE DEL SERVIZIO

Art. 24 – PRESTAZIONI RICHIESTE E LUOGHI DI ESECUZIONE

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del presente capitolato – parte generale, le prestazioni da eseguire sono, in particolare, le seguenti:

a) elaborazione di un progetto di allestimento e installazione dei proiettori necessari a garantire la corretta illuminazione dei palazzi interessati dal photomapping, dettagliandone posizionamento, direzionamento ed ancoraggio. Il progetto dovrà essere analiticamente descritto all'interno degli atti di gara seguendo le indicazioni fornite all'art. 6 della RdO e nel pieno rispetto delle indicazioni fornite nella documentazione allegata al presente capitolato. La proposta dovrà altresì dettagliare le soluzioni e gli accorgimenti che saranno adottati per la messa in sicurezza dei proiettori anche in termini di resistenza agli agenti atmosferici, isolamento dei macchinari e della relativa impiantistica e protezione da urti o da accessi da parte di utenti esterni;

b) noleggio, installazione, calibratura, fissaggio e zavoratura in sicurezza dei proiettori, nonché rigorosa verifica e attestazione della relativa sicurezza degli allestimenti e del loro regolare funzionamento, nel rispetto delle specifiche dettagliate in sede di offerta;

c) fornitura e posa di tutte le opere necessarie per rendere funzionanti i proiettori (collegamento/allacciamento elettrico, messa in sicurezza di cavi e strumentazione necessaria, con predisposizione di quadro elettrico e temporizzatore che garantisca l'accensione e lo spegnimento dei fari nei seguenti orari indicativi 16.00 – 24.00 fatta salva la possibilità per l'amministrazione di comunicare gli orari esatti prima dell'avvio del servizio) agli allacci elettrici del Comune di Trento oppure alle utenze temporanee richieste alla SET dall'Amministrazione comunale. Accensione simultanea di tutti i proiettori indicativamente il giorno 20.11.2021 alle ore 17:00;

d) completo smontaggio di ogni elemento installato e dei relativi supporti e ancoraggi nel periodo intercorrente tra il 10 gennaio e il 31 gennaio 2022 con ripristino dei luoghi nello stato in cui si trovavano prima dell'allestimento;

e) assistenza tecnica tramite personale qualificato al fine di garantire il corretto e continuo funzionamento di tutti gli elementi installati per tutto il periodo di accensione dei fari, con le modalità indicate nel prosieguo e nella lettera di invito, nonché nell'Offerta tecnica presentata dall'appaltatore. Al fine di assicurare il corretto e continuativo funzionamento degli allestimenti, si richiede quale requisito minimo di assistenza, la previsione di tempi di intervento in caso di guasti, rotture malfunzionamenti di qualsiasi sorta non superiore a 24 h decorrenti dalla richiesta di intervento, che sarà inviata dalla stazione appaltante mediante mail o sms ai recapiti appositamente indicati dall'impresa aggiudicataria;

f) adeguata copertura assicurativa per eventuali guasti, danneggiamenti a beni e persone che dovessero a qualunque titolo conseguire dall'esecuzione delle attività dedotte nel presente capitolato.

Art. 25 - LIVELLI DI SERVIZIO: CARATTERISTICHE ESTETICHE DEGLI ALLESTIMENTI

1. Nell'individuazione delle soluzioni allestitivo è richiesto di prestare adeguata attenzione all'integrazione delle stesse all'interno dello spazio urbano di riferimento, non solo in termini di riduzione dell'ingombro, ma anche di appropriatezza delle soluzioni di mascheratura e copertura delle strutture (ad esempio mediante pannelli con foto, disegni, descrizioni che si richiamino ai luoghi coinvolti o alla grafica natalizia adottata dall'amministrazione);



In particolare la proposta deve tenere conto:

- delle vie e i luoghi interessati dal servizio, segnalati nell'Allegato n. 1a) "Palazzi coinvolti e indicazioni tecniche per proiezione", da allestire con strutture e installazioni in armonia con il contesto cittadino e che costituiscano il minor intralcio possibile alla libera circolazione di veicoli, pedoni, e macchine operatrici nel rispetto delle norme di legge nonché delle indicazioni fornite dalla stazione appaltante negli atti di gara;
- delle vigenti normative in materia di sicurezza, con specifico riguardo alla stabilità e resistenza ad agenti (atmosferici e umani) esterni delle strutture e della relativa impiantistica, nonché alla segnaletica e visibilità delle stesse;

Art. 26 - LIVELLI DI SERVIZIO: CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO E SICUREZZA DEGLI ALLESTIMENTI

1. Le installazioni dovranno garantire la sicurezza per i cittadini, tenuto conto anche delle specificità architettoniche, infrastrutturali ed ambientali (es: neve) dei luoghi, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a terzi. Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte.

2. E' fatto divieto assoluto di danneggiare gli edifici, realizzando forature, punti di ancoraggio, etc. L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danneggiamenti di qualsiasi tipologia di immobili e/o strutture, pavimentazioni, etc. Il tal caso l'Amministrazione comunale è da considerarsi parte lesa nei confronti dell'appaltatore;

3. Il materiale e le procedure impiegate dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza. In particolare:

- i materiali utilizzati per gli allestimenti e per il fissaggio e montaggio dovranno presentare caratteristiche tecniche adeguate per l'installazione su suolo pubblico e all'aperto; le condutture per l'alimentazione dei proiettori devono essere realizzate con cavi idonei per posa esterna e adatti agli elementi climatici del luogo, nonché resistenti all'azione delle basse temperature, pioggia e/o neve, vento. Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiali aventi opportune caratteristiche tecniche in termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica; viste le caratteristiche meteorologiche dei luoghi in oggetto si sottolinea l'importanza di una elevata resistenza delle strutture e dei sostegni all'azione di vento, neve e ghiaccio;
- i proiettori devono presentare tutti la qualità e le caratteristiche tecniche del modello a Led DIVUM 30K o altro prodotto allo stesso equivalente o superiore, tenendo conto in particolare delle seguenti specifiche tecniche minime:
 - dimensioni ingombro massime: 45x25x40 cm
 - peso: 13 kg o inferiore
 - grado di protezione: IP54
 - ottica fissa con apertura 24° e accessori che consentono la rotazione del proiettore
 - ottimale resa della proiezione anche in ipotesi di posizionamento del proiettore non in asse con la superficie di proiezione;
 - lampada high efficiency white, con luminosità di almeno 30.800 lm, temperatura di colore di 6.000 K
- è fatto divieto assoluto che i proiettori alimentati direttamente dalla rete a 230 V siano a portata di mano delle persone presenti al suolo o nelle posizioni praticabili dei fabbricati come porte, finestre, balconi, ecc. e in caso di allestimenti al suolo vanno garantiti i sistemi di protezione massima (es. sottoquadro di sezionamento e sicurezza dotato di interruttore magnetotermico differenziale di caratteristiche adeguate all'impianto delle luminarie proposto);



- non è consentito il montaggio dei proiettori sulle strutture di sostegno degli impianti semaforici;
- in caso di utilizzo dei pali di illuminazione pubblica per l'eventuale ancoraggio e l'installazione di proiettori o altre strutture, vige l'obbligo di eseguire gli ancoraggi mediante idonei materiali che non danneggino lo strato di vernice e/o la zincatura dei pali stessi; è fatto assoluto divieto all'impiego di filo di ferro nudo quale sistema di ancoraggio agli impianti di pubblica illuminazione;
- la ditta appaltatrice si assume l'onere e la responsabilità della verifica dei supporti circa l'idoneità a sopportare i carichi permanenti ed accidentali conseguenti all'installazione dei proiettori;
- i proiettori non devono disturbare la normale visibilità della segnaletica stradale e non devono produrre abbagliamento agli utenti della strada nel rispetto delle norme del codice della strada (in caso di attraversamento di carreggiate con il fascio luminoso dei fari). Gli stessi devono essere altresì ubicati in modo da non intralciare le attività fieristiche ed essere adeguatamente segnalati;
- per motivi di pubblica sicurezza l'Amministrazione comunale potrà in qualsiasi momento ordinare la rimozione dei proiettori e di ogni relativo impianto o manufatto: ogni spesa relativa sarà posta a carico del fornitore;
- tutte le attività di installazione e smontaggio dei proiettori dovranno essere svolte nei tempi indicati nell'offerta tecnica e in ottemperanza alle legislazioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, ed in particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. Le responsabilità in materia di sicurezza rimangono in carico dell'appaltatore;
- sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutti gli oneri, adempimenti e responsabilità relative alla sicurezza delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché dei beni pubblici e privati coinvolti;
- gli impianti elettrici saranno realizzati secondo le vigenti norme CEI legalmente riconosciute dalla Legge 186/1968 e in ottemperanza al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008; i materiali e i componenti dovranno essere rispondenti alla medesima normativa;
- i cavi di alimentazione dovranno essere di tipo H05RN-F o equivalenti per posa esterna mobile e/o fissa con derivazione e/o alimentazioni eseguite in apposite scatole di derivazione dotate di passacavi e relativi accessori con grado di protezione minimo IP44;
- tutte le installazioni dovranno rispettare le norme CEI, essere realizzate a regola d'arte e provviste di relativa dichiarazione di conformità dell'impianto, attestante la realizzazione conforme alla regola dell'arte degli impianti realizzati l'adeguatezza delle attrezzature installate alle norme vigenti redatta da tecnico abilitato;
- durante le attività di montaggio/smontaggio ed eventuale manutenzione degli elementi, la ditta aggiudicataria dovrà adottare ogni misura prevista dal Codice della Strada, dal D.Lgs. 81/2008, e dalle altre normative di settore, al fine di evitare pericoli per il personale impiegato e per la circolazione sia veicolare che pedonale;
- tutto il materiale proposto dovrà essere approvato dalla stazione appaltante e/o da soggetto dalla stessa delegato prima dell'installazione. Qualora il materiale proposto non corrisponda alle specifiche dell'offerta tecnica, l'appaltatore dovrà entro 3 giorni proporre un'alternativa.

ART. 27 - ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA

1. L'appaltatore si impegna a fornire al Comune prima dell'avvio dei lavori:
 - un piano operativo della sicurezza (POS);
 - il nominativo e il recapito telefonico e mail di un referente dell'allestimento e per la richiesta di assistenza e manutenzione.
2. L'appaltatore deve stipulare adeguata polizza assicurativa, come indicato nel successivo art. 28.



3. Ad avvenuta installazione dei proiettori, e comunque prima dell'accensione degli stessi, dovrà presentare all'Amministrazione comunale:

- una dichiarazione di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/2008, redatto da personale munito degli opportuni requisiti tecnico-professionali;
- una dichiarazione di corretto montaggio degli allestimenti.

Art. 28 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA

1. L'appaltatore s'impegna, a proprie spese, alla garanzia dei servizi offerti e alla manutenzione degli oggetti allestiti, con le modalità e tempistiche indicate nel presente articolo e in base a quanto offerto con l'offerta tecnica.

3. Qualora l'appaltatore non abbia adempiuto ai suoi obblighi entro i termini previsti dal capitolato ovvero offerti con l'offerta tecnica, l'Amministrazione committente ha facoltà di far eseguire, da altre imprese i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'appaltatore, oltre all'applicazione delle penali e al risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.

1. L'aggiudicataria si obbliga a fornire il servizio di assistenza e manutenzione con le modalità previste dal presente capitolato e in base a quanto offerto con l'Offerta tecnica.

2. Per "interventi di manutenzione", si intendono sia gli interventi dovuti a guasti di funzionamento o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali utilizzati e alla relativa installazione, tali da pregiudicare la sicurezza dell'allestimento e/o da compromettere significativamente l'impatto estetico dell'allestimento stesso sia gli interventi necessari per far fronte a guasti di minor portata sotto il profilo estetico e privi di rischi per la sicurezza. In caso di sottrazione ad opera di ignoti o loro manomissione, dovrà essere garantito l'immediato ripristino, senza oneri per l'Amministrazione.

3. I livelli minimi per la prestazione del servizio di assistenza e manutenzione sono i seguenti:

- gli interventi sono da garantirsi per tutto il periodo 20.11.2021 – 9.1.2022;
- l'intervento per le manutenzioni non dovrà essere superiore alle 24 ore, a decorrere dalla chiamata effettuata dal/i referente/i comunale/i che verrà/verranno indicato/i, ovvero nei termini più stretti offerti con l'Offerta tecnica;
- l'appaltatore è tenuto ad effettuare una volta alla settimana un sopralluogo di ispezione e controllo per la verifica del continuo e corretto funzionamento degli allestimenti.

4. Il/i referente/i comunale/i richiederà/richiederanno l'intervento per qualsiasi tipo di malfunzionamento, escludendo ogni valutazione in merito alla tipologia di intervento e la chiamata darà luogo all'obbligo per l'Impresa appaltatrice di intervenire nel termine sopra indicato o nel termine indicato nell'offerta tecnica. La richiesta di intervento verrà inviata per SMS e per e-mail agli indirizzi che l'Impresa si impegna a fornire per tale fine.

5. In caso di mancato intervento da parte dell'Impresa appaltatrice, l'intervento sarà effettuato dal Comune con completo addebito delle relative spese all'appaltatore.

Art. 29 - ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'appaltatore stesso, quanto dell'Amministrazione comunale e/o di terzi.

2. L'appaltatore è responsabile in via esclusiva di qualsiasi eventuale danno subito da terzi, persone o cose, nonché per furto o danneggiamento dei proiettori e/o delle strutture di supporto,



nel corso dell'esecuzione del contratto. L'appaltatore è pertanto obbligato a stipulare, quale requisito minimo indispensabile, idonea polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dai terzi, RCT E RCO persone e cose, intendendosi incluso nei terzi anche il Comune di Trento, per il quale dovrà esservi esplicita menzione nella polizza.

3. Il massimale di tale polizza deve essere non inferiore a euro 1.500.000,00. - La copertura assicurativa deve decorrere dal giorno di avvio dell'esecuzione del contratto fino al completo smontaggio dei proiettori.

4. Qualora l'appaltatore disponga già di una propria polizza assicurativa, la stessa dovrà essere ritenuta idonea alla copertura dei rischi sopra indicati connessi all'esecuzione del presente contratto, mediante eventuale appendice o dichiarazione dell'Assicuratore.

5. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale. In mancanza, il contratto non verrà stipulato e l'aggiudicazione revocata, con conseguente incameramento della eventuale cauzione prestata, e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 30 - ONERI DEL COMUNE

Sarà a carico del Comune:

- la messa a disposizione, ove presenti, delle torrette elettriche del Comune di Trento e la richiesta di attivazione di utenze temporanee alla SET in tutte le vie e i luoghi da allestire, nonché l'assunzione della spesa per la fornitura dell'energia elettrica;
- ad aggiudicazione definitiva, la comunicazione alla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento per l'eventuale posa dei proiettori su immobili o in aree soggette a vincolo di tutela;
- la richiesta alla Polizia Locale per l'accesso dei mezzi per gli allestimenti nella ZTL;
- la richiesta di occupazione suolo pubblico necessaria all'installazione dei supporti di appoggio dei proiettori;
- la liquidazione del corrispettivo pari all'offerta economica aggiudicata con le modalità indicate nel presente capitolato.

L'Amministrazione comunale procederà all'eventuale redazione del DUVRI contestualmente alla stipula del contratto, in ragione dei rischi interferenziali connessi allo svolgimento del servizio.

Art. 31 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica;

2. La stazione evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 32.

3. La stazione appaltante, ove le non conformità evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 32 - TERMINE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'Impresa aggiudicataria.



2. Il contratto dovrà essere stipulato entro il termine di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 33 - PENALI

1. L'appaltatore attua il progetto proposto in sede di gara e rispetta tutte le obbligazioni contenute nel presente Capitolato e nell'offerta di gara.

2. L'applicazione della penale è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, mediante comunicazione a mezzo PEC, alla quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni scritte entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data di ricevimento.

3. Fermo restando il diritto dell'Amministrazione committente di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno, oltre all'addebito delle eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per l'esecuzione diretta degli interventi non prestati dall'appaltatore, la penale è definita come segue:

- per ogni giorno di ritardo nella completa installazione dei proiettori di ciascuna via/luogo previsto nell'Offerta tecnica è pari all'1 ‰ (unopermille) dell'ammontare netto contrattuale;
- negli interventi di manutenzione, la medesima penale dell'1‰ (unopermille) è applicata per ogni giorno di ritardo nell'intervento di manutenzione oltre i termini previsti dal presente capitolato ovvero oltre i termini offerti con l'offerta tecnica.

In ogni caso, il tempo di intervento di manutenzione decorre dalla chiamata dell'Amministrazione, che avverrà via sms e via mail all'indirizzo che l'Impresa appaltatrice si impegna a fornire.

4. Le penali per il ritardo nell'ultimazione del servizio, in conformità di quanto previsto dall'art. 113-bis, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, non possono superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale (art. 113bis comma 2 D.Lgs. 50/16); è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

5. La penale può essere riscossa mediante escussione della cauzione definitiva.

Art. 34 - ELENCO DEGLI IMMOBILI E DELLE VIE INTERESSATE DAL PROGETTO

1. I palazzi e i luoghi interessati dal progetto sono indicati nell'allegato n. 1a).


La Dirigente
Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili
dott.ssa Laura Begher

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegato n. 1a) Palazzi coinvolti e indicazioni tecniche per proiezione

1a) Palazzi coinvolti e indicazioni tecniche per proiezione

MAPPA INQUADRAMENTO



INDICAZIONI GENERALI

Fasci di luce:

- divieto di attraversamento della carreggiata ad altezza inferiore a 4,5 mt, al fine di evitare abbagliamenti a carico delle autovetture. Il limite di altezza deve essere rispettato su tutta la larghezza della carreggiata;
- divieto di fasci di luce puntati direttamente verso il cielo.

Posizionamento di torrette o altre strutture su suolo pubblico:

- adeguata segnaletica dell'ingombro nel rispetto delle vigenti normative;
- divieto di posizionamento delle strutture sulla carreggiata per evitare intralcio al traffico veicolare;
- nel posizionamento delle strutture sui marciapiedi obbligo di assicurare il mantenimento di uno spazio di transito (in larghezza sul marciapiede) non inferiore a 1,5 mt;
- nel posizionamento delle strutture, verificare la compatibilità delle stesse con gli ingombri delle strutture del mercato (segnalati a terra con apposite targhette metalliche, che saranno mostrate in sede di sopralluogo);
- obbligo di adozione di adeguati accorgimenti al fine di garantire zavorramento e sicurezza statica dell'installazione, da certificare.

Cavi elettrici ed allaccio con sorgenti elettriche:

- obbligo di impiego di canalette e ogni accorgimento necessario ad evitare il possibile inciampo di persone ed assicurare adeguata protezione di cavi e componenti elettriche, anche da agenti atmosferici.

NB: nelle schede tecniche che seguono sono indicate delle possibili soluzioni allestiti individuate dall'amministrazione. Compete all'impresa verificarne l'effettiva adeguatezza in concreto, anche tenendo conto delle soluzioni esperibili per l'allaccio elettrico e definire i punti esatti di collocamento dei fari (in termini di distanze, altezze e ingombro), nel rispetto delle indicazioni generali di cui sopra e dei vigenti vincoli normativi. Resta ferma la possibilità per l'impresa di individuare soluzioni ulteriori, anche diverse da quelle prospettate nelle schede che seguono, esplicitandone adeguatezza e condizioni di utilizzo in sicurezza.

1. Palazzo Quetta Alberti Colico





Indirizzo: Via Rodolfo Belenzani, 46

Info: Illuminazione della facciata affrescata


n° fari: 3

Posizione fari: su torrette (o strutture simili) da posizionare sul marciapiede


Note: In alternativa al posizionamento delle torrette l'impresa potrebbe valutare e verificare l'eventuale disponibilità delle finestre del palazzo privato posto di fronte (eventuale posizionamento dei fari dietro il vetro). L'onere della verifica è in caso a carico dell'impresa che dovesse proporre tale soluzione.



Finestre civico 23



Civico 23



Relazione tra i due edifici

2. Palazzo Thun



Indirizzo: Via Rodolfo Belenzani, 19

Info: Illuminazione della facciata affrescata

n° fari: 2

Posizione fari: posizionamento sul balcone e/o dietro le finestre di Palazzo Geremia (di proprietà comunale) o in alternativa su torrette (o strutture similari) da posizionare sul marciapiede



Finestre Palazzo Geremia



Palazzo Geremia



Relazione tra i due edifici

3. Palazzo Geremia




Indirizzo: Via Rodolfo Belenzani, 20

Info: Illuminazione della facciata affrescata

n° fari: 3

Posizione fari: posizionamento sul balcone e/o dietro le finestre di Palazzo Thun (di proprietà comunale) o in alternativa su torrette (o strutture similari) da posizionare sul marciapiede



Finestre Palazzo Thun



Facciata Palazzo Thun



Relazione tra gli edifici

4. Chiesa S.Francesco Saverio





Indirizzo: Via Roma, 57

Info: Illuminazione della facciata e dei suoi dettagli

n° fari: 4

Posizione fari: posizionamento su torrette (o strutture simili) da installare sul marciapiede oppure in alternativa sui supporti uscenti da Torre Mirana e dall'edificio crt (Cassa Rurale di Trento)

Note: In caso di impiego dei supporti uscenti dagli edifici, è necessario verificarne preventivamente la portata ed acquisire l'autorizzazione del proprietario privato.



Supporto Torre



Supporto Cassa Rurale



Relazione tra gli edifici

5. Palazzo Saracini Cresseri - sede SAT





Indirizzo: Via Giannantonio Mancini, 57

Info: Illuminazione della facciata

n° fari: 3

Posizione fari: posizionamento su torrette (o strutture simili) da installare sul marciapiede e/o in appoggio sulla struttura fioriera (esistente)


Note: E' necessario verificare la portata dei supporti



Struttura fioriera



Supporti



Relazione tra gli edifici

6. Palazzo Meli del Monte (lato Via S.Marco)




Indirizzo: Via San Marco 1-3-5

Info: Illuminazione della facciata e dei suoi dettagli

n° fari: 4

Posizione fari: ancoraggio sui 2 supporti dell'illuminazione pubblica (2 lanterne) con derivazione dell'elettricità dai 2 quadri posti sopra le stesse



Area in cui posizionare torrette



Area in cui posizionare torrette




Relazione tra gli edifici

8. Palazzo Tabarelli



- Indirizzo:** Via Oss-Mazzurana, 63
- Info:** Illuminazione facciata affrescata
- n° fari:** 5
- Posizione fari:** posizionamento sulle strutture di fioriere già esistenti
- Note:** E' necessario verificare la portata dei supporti



Via Bernardo Clesio



Dettaglio lampione



Relazione tra edifici

9. Palazzo Niccolini




Indirizzo: Piazza Pasi, 2

Info: Illuminazione affreschi in facciata

n° fari: 1

Posizione fari: posizionamento su torrette (o strutture simili) da installare sulla piazza

Note: In alternativa al posizionamento della torretta l'impresa potrebbe valutare e verificare l'eventuale disponibilità del balconcino di palazzo Ghelfi (palazzo privato). L'onere della verifica è in caso a carico dell'impresa che dovesse proporre tale soluzione.



Relazione tra gli edifici



Particolare balconcino

10. Piazza Duomo




Indirizzo: Piazza Duomo

Info: Illuminazione degli edifici della piazza:
Duomo, Palazzo Pretorio con Torre Civica, Casa Rella, Edifici lato est, edifici lato nord (tra Via Cavour e Via Belenzani)

n° fari: 30 (o numero inferiore in caso di illuminazione solo parziale della piazza)

Posizione fari: Ring attorno all'albero di natale (posizionato al centro della piazza) e su torrette per la parte nascosta dalla fontana

Note: L'esatto posizionamento dei fari verrà verificato dopo l'allestimento dell'albero di Natale



Edifici piazza



Edifici piazza



Edifici piazza

Castello del Buonconsiglio (non in capitolato)

NB: il Castello del Buonconsiglio NON rientra tra i palazzi da indicare in sede di offerta, in quanto l'eventuale fattibilità del photomapping su tale struttura è ancora in corso di valutazione stante l'esistenza di un cantiere in fronte all'edificio. Viene ugualmente indicato in calce alla presente relazione, al solo fine di rendere edotta l'impresa della sua struttura, in relazione all'eventualità in cui dovesse esserne disposta l'inclusione del progetto in sede di modifica contrattuale, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente capitolato d'appalto.



Indirizzo: Via Clesio, 5
Info: Illuminazione Loggia e Torre d'Augusto
n° fari: 5
Posizione fari: n.d.



Edifici piazza



Edifici piazza



Edifici piazza